ansfisa.ansfisa.REGISTRO UFFICIALE.Int.0005710.23-01-2025

«Disciplina per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto alla manutenzione degli ascensori verticali ed inclinati, delle scale e tappeti mobili in servizio pubblico»

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l'Art. 199 del T.U. (delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e le automobili) approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 riguardante le nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
VISTA la legge 1° dicembre 1986, n. 870 "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei Trasporti";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 contenente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale;
VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.79 contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n.833 contenente norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasporti su funivie e linee automobilistiche, tramviarie e filoviarie, di interesse regionale, integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 riguardante adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
VISTO il decreto legislativo 1 aprile 2004, n.111 contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti, modificato con il decreto legislativo 2 marzo 2007, n.33 contenente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, concernenti modifiche al decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, riguardante il trasferimento alla regione di funzioni in materia di viabilità e trasporti;
VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n° 162 del 30 aprile 1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva (UE) 2014/33 relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori" e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/424 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE;
VISTI i principi e le disposizioni inerenti all'autorizzazione all'invio in missione e le regole relative al trattamento economico di missioni contenute nella circolare n.011440/2017 del 25/10/2017, modificata dalla circolare 0014615/2021 del 01/07/2021, e le norme vigenti in materia per i dipendenti delle amministrazioni civili dello Stato;
VISTO il Decreto Ministeriale 2 gennaio 1985, n° 23 del Ministero dei Trasporti recante "*Norme regolamentari in materia di varianti costruttive di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri";*
VISTO il decreto dirigenziale 18 febbraio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 48 del 28-02-2011 recante "*Disposizioni per i*

direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.";

VISTO il decreto direttoriale 17 aprile 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 103 del 04/05/2012 recante "*Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985, n. 23, relativi agli impianti a fune";*

VISTO il decreto ministeriale del 1-12-2015, n.203 recante "*Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone.*

VISTO il decreto direttoriale 7 gennaio 2016 n. 1 "*Disciplina delle procedure in applicazione del D.M. 01/12/2015 riguardante "Norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone*" della Direzione generale per il trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del MIT;

VISTO il decreto direttoriale 11 maggio 2017 n. 86 "*Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone*" della Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale del MIT;

VISTO il decreto direttoriale 19 settembre 2014 n. 288 "*Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico*" della Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale del MIT;

VISTO il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni nella Legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*" che all'articolo 12 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), destinata ad acquisire le competenze di ANSF (istituita con il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, di recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) e a succedere a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi della stessa;

VISTO l'articolo 12, comma 4-quater del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che prevede il trasferimento all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) delle funzioni esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

VISTO il decreto interministeriale n. 316 del 4 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale, n. 44 del 21 febbraio 2023, con il quale sono stati approvati il nuovo Statuto, il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell'Agenzia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023 con il quale all'Ing. Pietro Marturano è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale per la sicurezza dei trasporti ad impianti fissi e l'operatività territoriale dell'ANSFISA (D.G.S.T.I.F.);

VISTO il decreto ministeriale 20 novembre 2020, n. 520, recante la piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali – ANSFISA, ai sensi dell'articolo 12, comma 19, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e successive modificazioni, a far data dalla avvenuta registrazione del DPCM 5/11/2020 di nomina del comitato direttivo di ANSFISA avvenuta in data 30/11/2020;

VISTO il decreto direttoriale n. 330 del 10/12/2020 con il quale si è dato avvio alla piena operatività di ANSFISA ed è stata disposta l'organizzazione provvisoria degli uffici;
VISTO l'articolo 12, comma 4-quater del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 come modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, secondo periodo, secondo cui, con riferimento ai sistemi di trasporto a impianti fissi "*L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili";*
CONSIDERATO che l'art. 11 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 prevede che l'autorizzazione di sicurezza attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza (SGS) del gestore, e contiene le procedure e le disposizioni per soddisfare i requisiti necessari per la progettazione, la manutenzione e il funzionamento, in condizioni di sicurezza, dell'infrastruttura ferroviaria, compresi la manutenzione e il funzionamento del sistema di controllo del traffico e di segnalamento;
VISTO il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121: "*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (G.U. n._267 del 09/11/2021), con il quale gli Uffici speciali trasporti a impianti fissi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il relativo personale sono trasferiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a decorrere dal 1° gennaio 2022;
VISTO l'art. 4; "Gestione delle missioni e straordinari in conto privato", del vigente protocollo di intesa MIMS-ANSFISA, con data 2 maggio 2022 (protocollo 19855 del 02/05/2022) il quale prevede che: "*Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di trasferimento delle risorse finanziarie, gli esercenti dei trasporti ad impianti fissi, continuano a versare quanto previsto dalle norme vigenti per l'esercizio dei compiti e lo svolgimento delle funzioni degli ex USTIF al MIMS e quest'ultimo provvede a corrispondere quanto spettante ai funzionari che svolgono le attività presso e/o per conto dell'esercente, secondo le procedure in uso al MIMS (compreso il versamento delle ritenute previdenziali, assistenziali e della copertura assicurativa del mezzo proprio)";*
CONSIDERATO che ai sensi delle norme sopra richiamate l'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile;
CONSIDERATO altresì che l'Agenzia è dotata di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;
VISTO il decreto ANSFISA prot. n. 0000199 del 19-12-2024 recante «*Norme regolamentari sull'esercizio pubblico di impianti a fune, ascensori, scale e marciapiedi mobili di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali e requisiti per il rilascio dell'Autorizzazione di sicurezza di cui all'art. 6 del decreto-legge n.121/2021*»;
RITENUTO necessario disciplinare i requisiti per l'abilitazione dei soggetti che effettuano la manutenzione sugli ascensori, scale e tappeti mobili in servizio pubblico, nonché disciplinare le modalità operative per l'erogazione dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale ai sensi dell'articolo n. 3, comma 11, del decreto ANSFISA n.0000199 del 19 dicembre 2024;

DECRETA

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1.Il presente decreto si applica ai soggetti di cui all'articolo 3 comma 11 del decreto ANSFISA n.0000199 del 19-12-2024, ovvero al personale addetto alla manutenzione degli ascensori verticali ed inclinati, delle scale e tappeti mobili in servizio pubblico.

Art. 2
(Corsi di formazione ed obblighi dei Centri di Formazione riconosciuti)

1.I corsi di formazione per il personale addetto alla manutenzione degli ascensori verticali ed inclinati, delle scale e tappeti mobili in servizio pubblico, sia iniziale che di aggiornamento, possono essere erogati esclusivamente da Centri di Formazione Accreditati da ANSFISA in accordo alle linee guida emesse dall'agenzia.

2.Il corso di formazione iniziale per il personale addetto alla manutenzione degli ascensori verticali ed inclinati, necessario per il riconoscimento dell'idoneità di cui all'art. 3 comma 11 del decreto ANSFISA n.0000199 del 19-12-2024, deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) il programma del corso deve essere conforme all'allegato I del presente decreto;
b) la durata minima del corso deve essere di 25 ore, con un minimo di 6 ore di esercitazioni pratiche;
c) la formazione teorica deve essere erogata in presenza o in FAD necessariamente sincrona;
d) le esercitazioni pratiche devono essere svolte sia su ascensori elettrici che oleodinamici e necessariamente in presenza;
e) le esercitazioni pratiche devono prevedere un numero massimo di 12 discenti;
f) per accedere all'esame di accertamento dell'idoneità tecnica il discente deve aver frequentato almeno l'80% delle lezioni del corso.

3.Il corso di formazione di aggiornamento per il personale addetto alla manutenzione degli ascensori verticali ed inclinati, necessario per la conferma di validità dell'idoneità di cui all'art. 3 comma 11 del decreto ANSFISA n.0000199 del 19-12-2024, deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) il programma del corso deve essere conforme all'allegato II del presente decreto;
b) la durata minima del corso deve essere di 4 ore;
c) la formazione deve essere erogata in presenza o in FAD necessariamente sincrona;
d) per l'ottenimento dell'attestato di formazione, necessario per il mantenimento dell'idoneità, il discente deve aver frequentato almeno l'80% delle lezioni del corso.

4.Il corso di formazione iniziale per il personale addetto alla manutenzione delle scale e tappeti mobili, necessario per il riconoscimento dell'idoneità di cui all'art. 3 comma 11 del decreto ANSFISA n.0000199 del 19-12-2024, deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) il programma del corso deve essere conforme all'allegato III del presente decreto;
b) la durata minima del corso deve essere di 20 ore, con un minimo di 6 ore di esercitazioni pratiche;
c) la formazione teorica deve essere erogata in presenza o in FAD necessariamente sincrona;
d) le esercitazioni pratiche devono essere svolte necessariamente in presenza;
e) le esercitazioni pratiche devono prevedere un numero massimo di 12 discenti;
f) per accedere all'esame di accertamento dell'idoneità tecnica il discente deve aver frequentato almeno l'80% delle lezioni del corso.

5.Il corso di formazione di aggiornamento per il personale addetto alla manutenzione delle scale e tappeti mobili, necessario per la conferma di validità dell'idoneità di cui all'art. 3 comma 11 del decreto ANSFISA n.0000199 del 19-12-2024, deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) il programma del corso deve essere conforme all'allegato IV del presente decreto;
b) la durata minima del corso deve essere di 4 ore;

c) la formazione deve essere erogata in presenza o in FAD necessariamente sincrona;
d) per l'ottenimento dell'attestato di formazione, necessario per il mantenimento dell'idoneità, il discente deve aver frequentato almeno l'80% delle lezioni del corso.

6. Ogni corso di formazione di cui al presente articolo, sia iniziale che di aggiornamento, deve essere preventivamente comunicato alle sedi territoriali dell'Agenzia (UOT) di competenza a mezzo PEC (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it) almeno quindici giorni prima dell'avvio, al fine di consentire alla stessa Agenzia una idonea programmazione delle visite ispettive.
7. Le comunicazioni di cui al precedente comma 6 devono contenere date, luogo, nominativi dei partecipanti e dei docenti, modalità di erogazione dei contenuti, ed istruzioni per l'accesso da remoto in caso di corsi on-line e nell'oggetto deve inserirsi il seguente codice: «DGSTIF-ASC-001».
8. I corsi di formazione non preventivamente comunicati ai sensi dei precedenti commi 6 e 7, ovvero non conformi a quanto prescritto nel presente decreto sono privi di validità.

Art. 3
(Accertamento dell'idoneità tecnica)

1. Quando sussistono i presupposti stabiliti al precedente articolo 2, l'idoneità tecnica dei manutentori di ascensori verticali ed inclinati, scale e tappeti mobili in servizio pubblico è accertata dal Centro di Formazione mediante le procedure indicate nel presente articolo.
2. L'idoneità tecnica dei manutentori di ascensori verticali ed inclinati è accertata mediante esame scritto, necessariamente in presenza, con domande a risposta multipla sugli argomenti stabiliti nell'allegato I del presente decreto.
3. L'idoneità tecnica dei manutentori di scale e tappeti mobili è accertata mediante esame scritto, necessariamente in presenza, con domande a risposta multipla sugli argomenti stabiliti nell'allegato III del presente decreto.
4. Le domande di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono essere in numero non inferiore a 30 e riguardare sia aspetti teorici che pratici.
5. La percentuale di risposte corrette per il superamento di ciascun esame di idoneità è del 70%.
6. La prova di esame per la valutazione dell'idoneità tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3 è costituita da una commissione composta da due ingegneri di cui uno con funzioni di presidente e da un dipendente del centro di formazione con funzioni di segreteria.
   Il presidente della commissione deve possedere i seguenti requisiti:
   - comprovata esperienza nel settore;
   - non aver partecipato all'erogazione della formazione.

   La commissione è nominata dal centro di formazione e preventivamente comunicata all'Agenzia, a mezzo PEC (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it) almeno dieci giorni prima dell'esame, per l'ottenimento di specifica autorizzazione.
7. L'Agenzia, inoltre, nella comunicazione di autorizzazione di cui al precedente comma 6 potrà indicare come componente della commissione un proprio dipendente e la sede di esame.
8. I costi della commissione di esame sono a carico del centro di formazione.
9. Le prove di esame devono essere verbalizzate ed archiviate dal Centro di formazione e tenute a disposizione dell'autorità di vigilanza per almeno dieci (10) anni.

Art. 4
(Patentino di idoneità alle funzioni di manutentore)

1. A seguito dell'esito favorevole della prova di esame di cui al precedente art. 3, il Centro di formazione rilascia all'interessato il patentino di idoneità conforme al modello di cui all'allegato V del presente decreto, necessario per svolgere le funzioni di manutentore e da tenere a disposizione dell'Autorità di vigilanza in caso di richiesta.
2. Il patentino di idoneità di cui al precedente comma 1 riporterà la tipologia di impianti, ascensori verticali ed inclinati o scale e tappeti mobili o entrambi, per i quali il manutentore è stato giudicato idoneo.

Art. 5
(Conferma di validità del patentino di idoneità)

1. La validità del patentino di idoneità di cui all'art. 4 è soggetta a conferma ogni cinque anni; a tal fine l'interessato presenta ad uno dei Centri di formazione accreditato dall'Agenzia apposita richiesta di conferma di validità allegando la seguente documentazione:
   1) per i manutentori di ascensori verticali ed inclinati, certificato di formazione a seguito di partecipazione al corso di aggiornamento emesso da un Centro di formazione accreditato dall'Ansfisa. Il corso di aggiornamento si svolge sugli argomenti stabiliti nell'allegato II del presente decreto;
   2) per i manutentori di scale e tappeti mobili, certificato di formazione a seguito di partecipazione al corso di aggiornamento emesso da un Centro di formazione accreditato dall'Ansfisa. Il corso di aggiornamento si svolge sugli argomenti stabiliti nell'allegato IV del presente decreto.

Art. 6
(Sospensione e revoca del patentino di idoneità)

1. In caso di mancato rinnovo del patentino di idoneità di cui all'art. 4 per un periodo superiore ai tre anni lo stesso è revocato ed un nuovo patentino potrà essere rilasciato solo a seguito di nuovo accertamento della idoneità tecnica.
2. Indipendentemente dalle scadenze temporali stabilite al precedente comma 1, Ansfisa può sospendere o revocare il patentino di idoneità qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti di idoneità professionale fissando il termine di sessanta giorni per un nuovo esame di idoneità, da effettuare con le stesse modalità indicate all'art. 3.
3.Se, entro il termine di cui al precedente comma 2, e salvo giustificati motivi, l'interessato che non si presenta a sostenere il nuovo esame di accertamento dell'idoneità tecnica, ovvero se tale accertamento ha avuto esito sfavorevole, il patentino di idoneità viene revocato dalla competente direzione generale dell'ANSFISA.
4.In caso di gravi e comprovati motivi che abbiano arrecato pregiudizio alla regolarità o alla sicurezza dell'esercizio, l'ANSFISA provvede alla sospensione o, nei casi più gravi, alla revoca del patentino, ed un nuovo esame di idoneità non può essere sostenuto prima di sei mesi dalla revoca dello stesso.

Art. 7
(Docenti dei corsi di formazione)

1. I docenti dei corsi di formazione devono avere idonea esperienza nel settore di competenza e comprovata esperienza almeno decennale nelle materie per le quali sono chiamati a svolgere la formazione.
2. L'esperienza di cui al precedente comma 1 deve essere dimostrata nel curriculum che il Centro di formazione autorizzato deve inviare all'Agenzia. Tale curriculum deve essere supportato con idonei elementi giustificativi.

3. I nominativi dei docenti di cui al presente articolo devono essere approvati dall'Agenzia a seguito di analisi della documentazione fornita.

Art. 8
(Verifiche ispettive a cura dell'ANSFISA)

1.L'Agenzia effettua, con proprio personale, verifiche ispettive a campione, con e senza preavviso, presso la sede dei Centri di formazione, al fine di verificare la regolarità della documentazione, delle procedure, delle aule di formazione, degli strumenti, del personale del Centro di formazione al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal presente decreto. Le ispezioni possono essere effettuate anche durante i corsi, sia in presenza che in modalità on-line.
2.Delle ispezioni di cui al precedente comma 1 viene redatto apposito processo verbale.
3.A seguito delle verifiche ispettive di cui al precedente comma 1, in funzione della gravità delle eventuali irregolarità riscontrate, l'Agenzia può sospendere il riconoscimento del Centro di formazione da uno a sei mesi, ovvero revocare il riconoscimento nei casi più gravi. L'Agenzia inoltre, se del caso, può annullare la validità dei corsi di formazione in corso.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore alla data di pubblicazione sul sito web dell'Agenzia (www.ansfisa.gov.it).

	Il Dirigente Generale (*ing. Pietro Marturano*)

ALLEGATI

Allegato I	Programma del corso inziale per manutentori di ascensori
Allegato II	Programma del corso di aggiornamento per manutentori di ascensori
Allegato III	Programma del corso inziale per manutentori di scale e tappeti mobili
Allegato IV	Programma del corso di aggiornamento per manutentori di scale e tappeti mobili
Allegato V	Fac-simile del patentino di idoneità per manutentori di ascensori, scale e tappeti mobili

Allegato I

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER IL RILASCIO DEL PATENTINO DI IDONEITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI

PROGRAMMA DEL CORSO

1)PARTE 1 – NORMATIVA ASCENSORI

-Cenni di elettrotecnica, meccanica e oleodinamica

- Normativa nazionale di riferimento relativa alla concessione, alla costruzione, montaggio, esercizio e manutenzione degli ascensori in servizio pubblico (D.P.R. 753/1980 - D.D. 18/02/2011 "Direttori e Responsabili di esercizio" – D.D. Ansfisa 0000199 del 19/12/2024 – D.M. 02/01/1985)

- La gestione delle emergenze ed i piani di soccorso ed evacuazione dei passeggeri

-DPR 162/99 e smi "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori"

- Direttiva 2006/42/CE e Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 - Cenni

-Norme della serie 81 - UNI EN 81-20, UNI EN 81-28, UNI EN 81-50, UNI EN 81-70

-Norma UNI EN 81-22

-Norma UNI 10411-I Il miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti - Cenni

2) PARTE 2 – LA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO

-Il libretto, il manuale d'uso, manutenzione e controlli, il libretto di istruzioni dei componenti di sicurezza.

-Manutenzione degli organi elettrici, meccanici ed oleodinamici. Verifica delle sospensioni. Verifica delle funi.

-Valutazione della conformità: la valutazione della conformità di un ascensore con esami e verifiche.

-Le verifiche straordinarie.

3) PARTE 3 – ESERCITAZIONI PRATICHE

- Esercitazione pratica su ascensore elettrico/oleodinamico

- Come si effettua la manutenzione ordinaria

- Componenti da verificare durante le operazioni di manutenzione ordinaria.

Allegato II

PROGRAMMA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL RINNOVO DEL PATENTINO DI IDONEITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI

PROGRAMMA DEL CORSO
1)Normativa nazionale di riferimento per gli ascensori in servizio pubblico
-Aggiornamento su decreti, circolari e linee guida di settore, relativi alla concessione, alla costruzione, montaggio, esercizio e manutenzione degli ascensori in servizio pubblico
-Casi di studio
2)Norme tecniche di riferimento per gli ascensori in servizio pubblico
-Aggiornamento sulle norme tecniche di settore relativi agli ascensori in servizio pubblico
-Casi di studio

Allegato III

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER IL RILASCIO DEL PATENTINO DI IDONEITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI SCALE E TAPPETI MOBILI

PROGRAMMA DEL CORSO
1)PARTE 1 – NORMATIVA SCALE E TAPPETI MOBILI
-Cenni di elettrotecnica e meccanica
- Normativa nazionale di riferimento relativa alla concessione, alla costruzione, montaggio, esercizio e manutenzione di scale e tappeti mobili in servizio pubblico (D.P.R. 753/1980 - D.D. 18/02/2011 "Direttori e Responsabili di esercizio" – D.D. Ansfisa 0000199 del 19/12/2024 – D.M. 02/01/1985)
- Direttiva 2006/42/CE e Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 - Cenni
- UNI EN 115-1:2017 – Sicurezza delle scale mobilie e dei tappeti mobili - Parte 1: Costruzione e Istallazione
- UNI EN 115-2: 2021 - Sicurezza delle scale mobili e dei marciapiedi mobili - Parte 2: Regole per il miglioramento della sicurezza scale mobili e dei marciapiedi mobili esistenti
-UNI CEN/TR 115-3:2017 – UNI CEN/TS 115-4:2021 - pr EN 115-5 - Cenni ed esempi
-UNI 10411-15:2018 - Modifiche a scale mobili e marciapiedi mobili esistenti - Cenni

2)PARTE 2 – LA DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO - VERIFICHE
- La documentazione tecnica di progetto (il libretto, fascicolo o registro della scala mobile, il libretto o manuale di istruzioni d'uso, manutenzione e controlli)
- D.M. 2/01/1985 – Verifiche Periodiche (varianti costruttive ed adeguamenti tecnici, vita tecnica degli impianti, revisioni quinquennali e generali, istruzioni per la manutenzione, controlli non distruttivi)
- Collaudo della costruzione, collaudo e prove di accettazione secondo UNI EN115-1:2017

3) PARTE 3 – ESERCITAZIONI PRATICHE
-Esercitazione pratica su scala mobile o tappeto mobile
- Come si effettua la manutenzione ordinaria
- Componenti da verificare durante le operazioni di manutenzione ordinaria.

Allegato IV

PROGRAMMA DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IL RINNOVO DEL PATENTINO DI IDONEITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DI SCALE E TAPPETI MOBILI

PROGRAMMA DEL CORSO

1)Normativa nazionale di riferimento per le scale e tappeti mobili in servizio pubblico

-Aggiornamento su decreti, circolari e linee guida di settore, relativi alla concessione, alla costruzione, montaggio, esercizio e manutenzione di scale e tappeti mobili in servizio pubblico

-Casi di studio

2)Norme tecniche di riferimento per le scale e tappeti mobili in servizio pubblico

-Aggiornamento sulle norme tecniche di settore relativi alle scale e tappeti mobili in servizio pubblico

-Casi di studio

Allegato V

Fac-simile del patentino di idoneità per manutentori di ascensori, scale e tappeti mobili

CENTRO DI FORMAZIONE MARIO ROSSI SRL

Via Mario Rossi 999 – 00100 Bologna (BO) - P.IVA 01234567890

Patentino n. 001-2025-CENTRODIFORMAZIONE-BO

(art. 3, comma 11, decreto ANSFISA n.199 del 19-12-2024)

Si certifica che il sig. .....
Nato a ..... il .....
ha superato l'esame di

☐ **manutentore ascensori in servizio pubblico**

☐ **manutentore scale e tappeti mobili in servizio pubblico**

☐ **manutentore ascensori, scale e tappeti mobili in servizio pubblico**

ed è pertanto abilitato alla manutenzione dei suddetti impianti.
La validità del presente patentino è pari a cinque anni.

Il presente patentino deve essere rinnovato entro il .....
Bologna (BO) .....(*data esame*).....

- Da esibire insieme ad un documento di identità in corso di validità.
- Da esibire all'autorità di vigilanza in caso di richiesta.